



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA

Decreto n. 31 /2020 del 15.4.2020

IL PRESIDENTE

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, par. n. 7, rubricato “Ulteriori misure di prevenzione e informazione” che, con esclusione delle sole attività indifferibili da rendere in presenza, sottolinea che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale);

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID”, e specificatamente l’art. 84;

VISTO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, con l’art. 1 ha esteso le misure di chiusura fino al 3 maggio, consentendo solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; e, con l’art. 2, ha confermato per le pubbliche amministrazioni le previsioni già stabilite dall’art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Come noto, la disposizione richiamata stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente, limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;

VISTO il proprio Decreto n. 22 del 23 marzo 2020, che ha disposto le misure organizzative per la gestione della fase di emergenza presso il T.A.R. Catania, con particolare riferimento all’art. 8, che ha stabilito la chiusura degli uffici al pubblico fino al 15 aprile 2020 e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale amministrativo;

Visti i provvedimenti emanati dal Segretario Generale della Giustizia amministrativa in merito alla chiusura al pubblico degli uffici, con particolare riferimento a quello adottato il 24 marzo 2020, prot. n. 6654, il quale stabilisce come segue: <In considerazione della grave situazione emergenziale - sentiti i Presidenti delle Sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato e acquisitone l’assenso - si dispone, a decorrere dal 26 marzo 2020 **e fino a cessata emergenza** e, comunque, fino a nuova determinazione, l’interdizione dell’accesso del pubblico alle Sezioni del Consiglio di Stato e agli altri Uffici centrali della Giustizia amministrativa.>;

DECRETA

di prorogare le misure disposte dagli artt. 8 e 9 del precedente Decreto Presidenziale n. 22/2020 fino alla dichiarata cessazione da parte degli Organi preposti dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Resta ferma la possibilità di contattare il personale amministrativo agli indirizzi di posta elettronica e ai recapiti telefonici pubblicati sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), nella apposita sezione dedicata a questa fase emergenziale.

Il centralino del Tribunale rimane attivo al n. 095.7530411, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Nel giorno di sabato, le richieste connesse alle misure cautelari urgenti, ai sensi degli artt. 56 e 61 c.p.a., saranno esitate dalla d.ssa Fisicaro all'indirizzo di posta elettronica g.fisicaro@giustizia-amministrativa.it, dalle ore 8,30 alle ore 12,00.

I Signori Avvocati sono invitati a veicolare istanze e richieste varie mediante deposito in Segreteria secondo la disciplina PAT ed a servirsi delle forme di comunicazione così come indicate ai precedenti articoli.

Ai sensi del co. 10 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2020 è sospeso l'obbligo del deposito delle copie cartacee degli atti processuali depositati in modalità telematica PAT.

La Segreteria Affari Generali e del personale è incaricata di comunicare il presente decreto al Signor Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, all'Autorità sanitaria regionale in persona dell'Assessore regionale alla salute e del capo del Dipartimento regionale delle attività sanitarie, ai Presidenti delle Sezioni interne, a tutti gli altri Magistrati, ai Direttori di Segreteria delle stesse Sezioni, a tutto il Personale, ai Tirocinanti, nonché all'Avvocato Distrettuale di Catania, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati della circoscrizione e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti. Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto il presente decreto mediante affissione immediata all'albo del T.A.R. Catania e nei locali d'ufficio, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa.

Il Presidente

(Dr. Pancrazio Maria Savasta)

Depositato in Segreteria il 15 aprile 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Maria Letizia Pittari